ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA AI FINI DEL RIORDINO E DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI E DI TECNOLOGIE A DUPLICE USO E DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI EMBARGHI COMMERCIALI

Art. 16

Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari

Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai fini del presente comma, l'assistenza tecnica riguardante fini militari comprende:

a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;

b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a);

c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a). Quanto previsto dal comma 1 non si applica all'assistenza tecnica:

a) allorche' e' fornita ad un Paese elencato nella parte 2 dell'Allegato II-bis del regolamento duplice uso;

b) allorche' assume la forma di trasferimento di informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», come questi termini sono rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni;

c) allorche' e' in forma orale e non e' connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni.

Versione in vigore dal 1 febbraio 2018, non più in vigore dal 14 giugno 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali
Estremi	Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-221-2017/art-16-controllo-dell-assistenza-tecnica-riguardante-taluni-fini-militari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali · Art. 16

prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali · Art. 16